

STATUTO

Premessa

L' "Associazione" costituitasi il 30 agosto 2010 con la denominazione "LA FIABA – Associazione per la pedagogia steineriana", ha mutato la sua denominazione con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 6/09/2018 senza che intervenisse alcuna soluzione di continuità nelle attività dell'associazione e nei rapporti con i suoi associati, lo statuto è stato inoltre modificato come di seguito riportato, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, con assemblea straordinaria tenutasi in data 9/11/2020:

ART. 1 - Denominazione – sede - durata

- È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale: "LA FIABA ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA", in sigla "LA FIABA APS", (di seguito per brevità "Associazione").
- L' "Associazione" ha sede in Biella, via Mazzini, 28. Il trasferimento della sede legale o amministrativa, purché all'interno della regione Piemonte non comporta variazione dello statuto, e verrà deliberata dal Consiglio Direttivo che si assume l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
- La durata dell' "Associazione" è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 2 – Statuto e Regolamenti

L' "Associazione" di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto proposti dal Consiglio Direttivo per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo Statuto e gli eventuali regolamenti vincolano alla loro osservanza i Soci; essi costituiscono le regole fondamentali di comportamento dell'attività dell' "Associazione" stessa.

ART. 3 - Ordinamento interno

L'ordinamento interno dell' "Associazione" è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci, le cariche associative sono elettive e tutti i Soci possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell' "Associazione".

ART. 4 - Scopo

- L' "Associazione" esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli individui.
- L' "Associazione" è del tutto autonoma ed indipendente ed è esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici dei Soci.
- L' "Associazione" ha lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla diffusione del pensiero di Rudolf Steiner (Kraljevec, 27 febbraio 1861 – Dornach, 30 marzo 1925) in particolare per quanto riguarda il rinnovamento dell'educazione e con un chiaro intento di sostenere ed aiutare la genitorialità, favorendo in special modo la formazione e l'educazione del bambino nel primo settennio di vita secondo la Pedagogia Steineriana.

ART. 5 - Attività

- Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri Soci, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci apparterranno ai seguenti ambiti:

Quello
Maurizio Vassallo
Piero R.

STATUTO

- I. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- II. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- III. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

E più in dettaglio saranno le seguenti:

- a) Gruppi Gioco dove i figli dei soci possano socializzare, giocare, svolgere attività varie ispirate alla pedagogia steineriana;
- b) laboratori pedagogici, attività ricreative, e qualsiasi altra attività con intento pedagogico-educativo rivolte ai figli dei soci;
- c) fondazione e gestione di attività pedagogiche rivolte ai bambini del primo settennio (quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo, asili nido, scuole materne, baby-parking o similari, in qualsiasi forma permessa dalle norme vigenti);
- d) attività artistiche, manuali, culturali a favore dei soci, di loro familiari e di terzi di ogni fascia d'età (a titolo esemplificativo e non esaustivo: laboratori di pittura, modellaggio, costruzione giocattoli, musica, canto corale, orticoltura, taglio, cucito, ricamo, falegnameria, cucina, euritmia, narrazione, arte della parola, teatro di figura, etc.) anche come occasione di sviluppo della socialità e della capacità di incontro tra figli, genitori, nonni;
- e) la promozione dell'assistenza, del sostegno e del mutuo aiuto tra le famiglie, anche per la valorizzazione del ruolo di madre e padre (a mero titolo esemplificativo: iniziative per un'adeguata formazione dei genitori e promozione di iniziative idonee alla tutela della maternità e all'aiuto ai neogenitori);
- f) la promozione e la diffusione di libri, testi, saggi, materiale di tipo informativo, formativo, didattico e metodologico, ed ogni altro strumento finalizzato al perseguimento degli scopi, nonché l'ideazione, la promozione e l'organizzazione di incontri, conferenze, seminari, congressi, dibattiti, corsi, gruppi di studio, mostre, spettacoli, manifestazioni ed in generale eventi sui temi dell'antroposofia e ad essa collegati, nonché in ambito scolastico, educativo, pedagogico, didattico, filosofico, multiculturale, sociale, artistico, scientifico, agricolo, alimentare e della sostenibilità ambientale;
- g) la vendita di prodotti, servizi e materiali utili all'educazione e ai fini del raggiungimento dello scopo sociale;
- h) la promozione dell'autoproduzione e dello sviluppo editoriale di documenti e testi relativi allo sfondo culturale educativo (archivi, testi scolastici auto-costruiti, sussidiari prodotti dai bambini e dai ragazzi, raccolte editoriali), nonché l'autoproduzione e lo sviluppo editoriale di documenti e testi, il tutto relativo allo sfondo culturale in cui opera l'"Associazione". L'edizione di pubblicazioni e mezzi di comunicazione e informazione attraverso tutte le tecniche possibili (libri, pubblicazioni, manoscritti, CD-ROM, audiovisivi, video, CD musicali, internet, fax, e-mail, riviste, manifesti, bollettini, etc.) e quanto potrà essere fatto senza limite alcuno per ampliare e rafforzare gli scopi dell'"Associazione";

STATUTO

- 
- i) la promozione e l'organizzazione di raccolte, sottoscrizioni ed elargizioni di fondi da parte di privati, imprese, istituzioni pubbliche e private e quanto altro necessario al conseguimento degli scopi associativi; la raccolta di offerte derivanti dalla produzione di manufatti realizzati attraverso l'attività manuale e creativa;
 - j) l'organizzazione di feste a tema in ricorrenze particolari, ivi compresi compleanni;
 - k) la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, ai loro familiari ed a terzi presso la propria sede o anche in altre sedi adatte allo scopo;
 - l) anche al fine di autofinanziare le proprie attività e, comunque, in forma connessa, complementare e strumentale al raggiungimento dei propri scopi sociali, l'"Associazione" può svolgere ogni attività economica, finanziaria, mobiliare e immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna, nonché stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni e delle attività deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri;
 - m) ogni altra attività utile alla diffusione, all'approfondimento e alla realizzazione di una cultura a favore del bambino piccolo ispirata al pensiero di Rudolf Steiner;
 - n) attività diverse da quelle precedenti che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
2. L'"Associazione" potrà organizzare le suddette attività o alcune di esse attraverso un regolamento che dovrà essere approvato dall'assemblea;
 3. L'"Associazione" esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Piemonte, fatta salva la facoltà di operare, in casi eccezionali e occasionali, al di fuori del territorio regionale.

Art. 6 - Soci: modalità di ammissione

1. Possono aderire all'"Associazione" le persone fisiche che condividendo le finalità statutarie dell'"Associazione", intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto e i regolamenti.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la fotocopia del codice fiscale e della carta di identità in corso di validità;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, con:

- a) delibera di ammissione che, entro i successivi 15 giorni, deve essere comunicata all'interessato e, ad avvenuto pagamento della quota sociale, tempestivamente annotata nel libro Soci;
- b) eventuale delibera di rigetto comprensiva di motivazioni che, entro i successivi 15 giorni, deve essere comunicata in forma scritta all'interessato il quale, entro 60 giorni può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Proibiviri, se nominato, o l'Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Quella Cantu

Manuela Vampiro

Ando B.

STATUTO

2. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
4. La qualifica di socio non è trasferibile.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci dell'"Associazione" hanno:

il dovere di:

- A.1 rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni;
- A.2 svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- A.3 pagare, nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, le quote associative il cui importo è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea;

e il diritto di:

- B.1 eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- B.2 essere informati sulle attività dell'"Associazione" e controllarne l'andamento;
- B.3 essere rimborsati, ai sensi di legge, dalle spese effettivamente sostenute e documentate per eventuali attività prestate purché preventivamente autorizzate in forma scritta dal Consiglio Direttivo;
- B.4 partecipare delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- B.5 votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei Soci. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci maggiori di età regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al Socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art.8 - Prestazioni degli associati

L'"Associazione", per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l'"Associazione" può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in forma scritta.

Art. 9 - Perdita della qualifica di Socio

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per mancato pagamento della quota associativa: il socio che non avesse pagato la quota sociale entro i termini previsti verrà sollecitato in forma scritta e trascorsi due mesi dal sollecito, in assenza di pagamento, verrà escluso dal libro soci; il socio escluso per mancato pagamento potrà ripresentare domanda di ammissione;

STATUTO

- c) per recesso volontario: ogni socio può in qualsiasi momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
- d) per esclusione: il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'"Associazione" o per persistenti violazioni degli obblighi statuari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello al Collegio dei Probiviri, se nominato, o alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di riunione del Collegio dei Probiviri o convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. Il socio escluso non potrà più essere riammesso.
- e) I Soci che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'"Associazione", non hanno alcun diritto né sul patrimonio dell'"Associazione", né sulle quote sociali versate.

Art. 10 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;

vengono inoltre istituiti:

- il Collegio Educatori;
- L'Organo di revisione dei conti /Collegio dei Revisori dei conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art.11 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento

- a) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'"Associazione" e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- b) Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.
- c) La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento anche tecnologico purché ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno 15 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.
- d) Le assemblee, di natura sia ordinaria che straordinaria, in caso di particolari esigenze, potranno essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, purché siano idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
- e) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- f) Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. È ammessa al massimo una

STATUTO

delega per associato, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali e dello scioglimento dell'"Associazione" dove le deleghe non sono ammesse.

- g) Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- h) I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- i) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- j) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'"Associazione".

Art.12 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria deve:

- a) discutere e approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- d) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto dalle condizioni dell'art. 31 del D.Lgs 117/2017;
- e) nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il collegio dei Probiviri;
- f) approvare l'importo della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- g) discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'"Associazione";
- h) deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'"Associazione";
- i) discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

- a) L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'"Associazione" e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- b) Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 50% più 1 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

STATUTO

- c) Per lo scioglimento dell' "Associazione" e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ed in questo caso non sono ammesse deleghe.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o 5 membri che sono eletti dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo.
- b) Il Consiglio Direttivo, entro 8 giorni dalla propria nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
- c) Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
- d) Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- e) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
- f) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- g) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario, ad ogni riunione nominato tra i presenti.
- h) Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche mediante posta elettronica, videoconferenza o altro mezzo mediatico ed elettronico che consente lo scambio di opinioni e l'assunzione di decisioni collettive consapevoli e precise. In ogni caso, di tali riunioni viene stilato un verbale con le stesse caratteristiche del precedente punto g).
- i) Il Presidente del Collegio Educatori ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive senza diritto di voto. Viene quindi invitato ad ogni riunione del Consiglio Direttivo.
- j) Il Consiglio Direttivo, con la volontà espressa dalla maggioranza dei propri membri, potrà invitare alle proprie riunioni, occasionalmente od anche permanentemente, Soci o persone esterne ritenute qualificate con lo specifico scopo di avvalersi di loro pareri su temi particolari. Tali invitati potranno esprimere pareri consultivi, non vincolanti e non avranno diritto di voto.
- k) Il Consiglio Direttivo potrà affidare compiti specifici ai suoi membri, ad altri soci o a persone esterne ritenute qualificate ad assolverli.

Art. 15 - Dimissioni

1. Se durante il corso dell'esercizio, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci che, in sostituzione dei Consiglieri mancanti, eleggerà nuovi Consiglieri, che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, e comunque almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Andrea Carli

Manuela Mancini

Anna B.

STATUTO

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, che deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) gestire e dirigere l'"Associazione" attuando le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- 2) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- 3) verificare le condizioni di ammissibilità dei soci;
- 4) fissare i termini di pagamento della quota sociale annuale e proporre all'Assemblea l'importo della stessa;
- 5) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci;
- 6) convocare le assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 7) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 8) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 9) proporre all'assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti da nominare.
- 10) proporre all'assemblea i Probiviri da nominare.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'"Associazione" nei rapporti con i terzi e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.
2. Egli provvede alla direzione e gestione dell'"Associazione" in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
3. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo con l'obbligo di sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.
4. In caso di assenza temporanea, il presidente può delegare, in tutto o in parte le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vicepresidente.

ART. 19 - Collegio Educatori

1. Gli educatori incaricati dal Consiglio Direttivo alla gestione delle attività di cui ai punti a), b), c) dell'art. 5 faranno parte di un Collegio Educatori.
2. Il Collegio nomina un presidente.
3. Il Collegio esercita la propria attività didattica e pedagogica nel quadro degli indirizzi dettati dal metodo Steiner-Waldorf, nel rispetto del diritto ad apprendere e della libertà di scelta educativa delle famiglie.
4. Tale attività godrà della massima autonomia educativo-pedagogica, anche, ad esempio, redigendo autonomamente un regolamento interno.
5. Il Collegio tiene periodiche riunioni di informazione e confronto sia con il Consiglio Direttivo, sia con i genitori dei figli che frequentano le attività.

STATUTO

Art. 20 - Organo di revisione dei conti / Collegio dei Revisori dei conti

- a) Nelle condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 deve essere nominato l'Organo di Revisione dei conti.
- b) In assenza di tali condizioni il Consiglio Direttivo può tuttavia proporre all'Assemblea di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da uno a tre membri di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti nominerà un presidente e rimarrà in carica per quattro anni; i membri saranno rieleggibili.
- d) Il Collegio dei Revisori, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione; verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea annuale dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.
- e) I membri del Collegio dei Revisori dei conti potranno partecipare alle assemblee dei soci, senza diritto di voto.

Art. 21 - Il Collegio Dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone nominate dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra personalità, soci e non soci, del Movimento Pedagogico Steineriano di chiara fama professionale, sociale o accademica e di spiccata integrità morale; dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'"Associazione". Esso nomina nel suo seno il presidente. Le vertenze sorte nell'ambito dell'"Associazione" nonché le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'"Associazione" o i suoi organi verranno esaminate dal Collegio dei Probiviri che giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.
2. La decisione del Collegio dei Probiviri sarà inappellabile.
3. Il ricorso al Collegio dei Probiviri è proposto dall'interessato mediante lettera raccomandata o altro mezzo comprovante l'avvenuta consegna, entro trenta giorni dall'insorgere della controversia.
4. L'esito del giudizio del Collegio dei Probiviri sarà comunicato in forma scritta alle parti interessate ed al Consiglio Direttivo.
5. I membri del Collegio dei Probiviri potranno partecipare alle Assemblee dei Soci, senza diritto di voto.

Art. 22 - Compensi e rimborsi spese

Tutte le cariche associative non attribuiscono il diritto ad alcun compenso per l'attività prestata; è invece riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi, purché preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'"Associazione" sono costituite da:

1. quote associative e contributi dei Soci;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari, anche di tipo immobiliare;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

STATUTO

ART. 24 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 - Bilancio d'esercizio

- a) Il Bilancio d'esercizio dell'Associazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- b) Il Bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce (vd art. 29).

ART. 26 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, anche tra i propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito eventuale Regolamento Interno adottato dall'Associazione.

ART. 28 - Assicurazione Volontari

- a) I Soci volontari, come definiti dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
- b) In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 29 - Anno sociale - esercizio finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 30 - Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31 - Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Decreto legislativo n.117 /2017, dal Codice Civile, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

